

**ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 AGENTE (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

VALVANO LUCA – N° iscrizione **A000122779** in data **13/01/2010** in qualità di Agente,

1.2 COLLABORATORE DI AGENTE (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

Barrare se collaboratore accessorio:

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: **IVASS** – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale 21 Roma 00187
Telefono: +39 06 421331 – e-mail: email@ivass.it – pec: ivass@pec.ivass.it – www.ivass.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'Ivass.

1.3 Altre informazioni sull'Agenzia / sulla Subagenzia:

Sede legale: Tradate, 21049, Piazza Jacopino n. 2
Recapito telefonico: 0331.842349
Indirizzi di posta elettronica e PEC: info@valvanoassicurazioni.it – lucavalvano@pec.it
Sito Internet: www.valvanoassicurazioni.it

Sede secondaria: LEGNANI ASSICURAZIONI S.N.C. Uboldo, 21040, Via Raffaello Sanzio 35 - Recapito telefonico: 02 9678 2095
Sede secondaria: AUTOSCUOLA CASTIGLIONE S.N.C. Castiglione Olona, 21043, Via Cesare Battisti 69/A -Recapito telefonico: 0331 850718

Sezione II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

- a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore o attraverso apparecchiature elettroniche (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
 1. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al *punto a1*, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all'impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa.
Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell'intermediario dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 AGENTE (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

VALVANO LUCA – N° iscrizione **A000122779** in data **13/01/2010** in qualità di Agente,

1.2 COLLABORATORE DI AGENTE (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

Barrare se collaboratore accessorio:

1.3 Il contratto assicurativo della compagnia:

Mandati diretti:

- Unipol S.p.A.
- UniSalute S.p.A.
- Bene Assicurazioni S.p.A.

Mandati in libera collaborazione:

- AXA Assicurazioni S.p.A.
- Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- Amtrust Assicurazioni S.p.A.
- IMA Italiana Assistance S.p.A.
- DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
- CHUBB European Group SE
- COLAFACE Compagnie Francaise d'Assurance pour le commerce Exterieur
- AIG Europe SA
- SQUARELIFE Insurance AG

È proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

- Agente della Compagnia
- Collaboratore di Agenzia;
- in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:
DALLA VIA FABIO, iscritto alla Sez. A del RUI in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società **Assicurazioni Dalla Via Fabio**, iscritta al RUI – Sezione A – N° iscrizione A000187368
- in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:
MEGALI ASSICURAZIONI S.R.L., iscritto alla Sez. A del RUI n. A000124453 rappresentata dal Sig. **MANTEGAZZA MARIO OMAR** in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società
- In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito nella L. 17.12.2012 n. 221 con il seguente altro intermediario emittente: **FIT Srl Società Benefit**, iscritto alla Sez. A del RUI n. A000562210

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di:

- esclusiva non esclusiva

2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

3.1 L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:

Compagnia	Settore I Autovetture	Settore IV Autocarri fino a 35 q.li	Settore IV Autocarri oltre 35 q.li	Altri settori
Unipol S.p.A.	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Bene Assicurazioni S.p.A.	9,76%	8,13%	6,50%	6,50%
AXA ASSICURAZIONI S.p.A	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%
Vittoria Assicurazioni S.p.A.	10,00%	9,00%	9,00%	10,00%

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.3.

3.3 L'intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell'importo di € 0,00

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a.** premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
oppure
 L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510,00 euro
- b.** le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 BIS
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 AGENTE (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

VALVANO LUCA – N° iscrizione **A000122779** in data **13/01/2010** in qualità di Agente,

1.2 COLLABORATORE DI AGENTE (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

Barrare se collaboratore accessorio:

1.3 Il contratto assicurativo della compagnia:

- Unipol S.p.A.
 ALLIANZ Global Life Dac

è proposto in qualità di:

- Agente della compagnia;
 Collaboratore di agente;
 in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente **FIT Srl Società Benefit**, iscritto alla Sez. A del RUI n. A000562210.

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;
 l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
 l'intermediario fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice;
 l'intermediario fornisce consulenza su base indipendente;
 l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
 l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese;
 l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI

3.1 L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

3.2

- L'intermediario non percepisce un compenso a carico del cliente
 L'intermediario percepisce incentivi da soggetti diversi dal contraente per l'importo di €.....
 L'intermediario percepisce per la valutazione periodica dell'adeguatezza un importo di €.....

Con riferimento al prodotto distribuito, l'Intermediario può ricevere corrispettivi non inclusi nel premio assicurativo e/o ulteriori benefici economici, anche di natura non finanziaria, che possono essere riconosciuti dall'Impresa mandante o da terzi, sia per il singolo prodotto distribuito che per l'attività complessiva di distribuzione.

Si evidenzia che tali incentivi:

- a. possono essere calcolati in misura percentuale al raggiungimento di obiettivi fissati;
b. possono essere determinati in misura fissa per la gestione del contratto.

In ogni caso, la loro incidenza sul singolo prodotto distribuito non è predeterminata né predeterminabile dall'intermediario, né è certa e liquida al momento della distribuzione del prodotto, pertanto non incidono sul premio e sulle prestazioni del contratto e non possono indurre l'intermediario a proporre al cliente un prodotto anziché un altro.

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione III è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo]

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a. premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
oppure
 L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
- b. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

ALLEGATO 4 TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO:

<input checked="" type="checkbox"/> VALVANO LUCA – N° iscrizione A000122779 in data 13/01/2010 in qualità di Agente

1.2 COLLABORATORE DI AGENTE (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

<input type="checkbox"/>

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Firma per ricezione:
Numero polizza/proposta